# REPUBBLICA ITALIANA

# COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

<b>ATTI P.G. n</b> °/201									
CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO	GRATUITO AD								
DEI LOCALI DI PROPRIETA' (	COMUNALE SITI								
IN VIA N SAN VITTOR	SAN VITTORE OLONA.								
DURATA DELLA CONCESSIONE ANNIA FAR '	TEMPO DALLA								
DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE CONTRA	TTO.								
Il giorno presso									
TRA									
Il Comune di San Vittore Olona (di seguito denominato "C	Concedente"), con								
domicilio fiscale in codice fiscale	, rappresentato								
dalilil	, che								
interviene al presente atto nella sua qualità di Capo Settore 1 e d	che agisce ai sensi								
dell'art. 107 (III comma, lettera c) del Decreto Legislativo n.	267 del 18 agosto								
2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali	i -								
${f E}$									
, iscritta nel Registro									
(di seguito denominato "Concessionario") con de	omicilio fiscale								
in									
C.F, rappresentata dal Sig./Sig.ra _									
nata a, in	qualità di Legale								
Rappresentante, che dichiara espressamente essere rispondenti a	verità i dati sopra								
riportati e di essere in possesso delle attribuzioni riguardanti	la rappresentanza								

ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

# PREMESSO CHE

- 1 art. 48 dei D.Lgs. n.159/2011 prevede che i beni immobili confiscati alia
criminalità organizzata siano trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via
prioritaria, al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito e che tale ente
possa amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione,
assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento;
- con determinazione ndel sono stati approvati lo schema
dell'avviso di selezione, dei relativi allegati e della presente contratto;
- con determinazione ndel sono stati approvati i verbali
della Commissione Giudicatrice della selezione dai quali si evince che la
concessione a titolo gratuito dell'immobile in oggetto è stata affidata a
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE.  Il Comune di San Vittore Olona, in qualità di proprietario, concede in uso
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE.
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE.  Il Comune di San Vittore Olona, in qualità di proprietario, concede in uso
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE.  Il Comune di San Vittore Olona, in qualità di proprietario, concede in uso gratuito gli immobili siti in San Vittore Olona, identificati al NCEU del
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE.  Il Comune di San Vittore Olona, in qualità di proprietario, concede in uso gratuito gli immobili siti in San Vittore Olona, identificati al NCEU del medesimo comune come segue:
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE.  Il Comune di San Vittore Olona, in qualità di proprietario, concede in uso gratuito gli immobili siti in San Vittore Olona, identificati al NCEU del medesimo comune come segue:  foglio, particella, sub cat;
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE.  Il Comune di San Vittore Olona, in qualità di proprietario, concede in uso gratuito gli immobili siti in San Vittore Olona, identificati al NCEU del medesimo comune come segue:  foglio, particella, sub cat;  foglio, particella, sub cat;
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE.  Il Comune di San Vittore Olona, in qualità di proprietario, concede in uso gratuito gli immobili siti in San Vittore Olona, identificati al NCEU del medesimo comune come segue:  foglio, particella, sub cat;  foglio, particella, sub cat;  foglio, particella, sub cat;

L'unità immobiliare viene concessa nello stato di fatto e di diritto in cui trovasi come già noto, gradito e nello stato di fatto e di manutenzione accettato dalla parte concessionaria.

#### ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE E CONSEGNA

La durata della concessione d'uso viene fissata in anni \_\_\_\_\_\_\_, come risulta dall'offerta presentata in sede di selezione, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto. E' facoltà dell'Amministrazione concedere il rinnovo ove lo ritenga opportuno e sempre che il concessionario ne abbia presentato domanda almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. E' esclusa la possibilità di rinnovo o proroga in forma tacita.

Lo spazio verrà consegnato successivamente alla stipula del presente contratto con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, che ne descriverà lo stato di fatto ai fini della restituzione del bene al termine della concessione.

La parte concessionaria dichiara di avere visionato i locali e di averli trovati adatti all'uso prefissato sebbene sia consapevole dell'eventualità di dover effettuare delle opere per rendere i locali idonei all'attività oggetto del progetto sopra indicato. Il Concessionario solleva, pertanto, il Concedente da ogni responsabilità, sia per le condizioni generali che per le condizioni di manutenzione dei locali, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni alle persone e alle cose derivanti dallo stato di conservazione dell'immobile.

E' onere della parte concessionaria procurarsi le eventuali necessarie

autorizzazioni amministrative ed eventualmente condominiali per l'esercizio dell'attività, avendo già verificato la piena idoneità dell'immobile agli usi pattuiti.

La parte concessionaria esonera la parte concedente da qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancato rilascio delle autorizzazioni sopra indicate.

Le parti, in considerazione della natura dell'attività svolta, convengono che eventuali opere che si dovessero rendere necessarie per rendere i locali conformi alle normative legislative e regolamentari vigenti in relazione all'attività prevista, dovranno essere indicate dalla parte concessionaria e preventivamente assentite dalla parte concedente e realizzate a cura e spese ed onere della parte concessionaria con manleva della parte concedente da qualsivoglia responsabilità per tutti gli eventuali danni causati.

I miglioramenti e le addizioni eventualmente eseguiti dalla parte concessionaria, ove per essi non si pretenda da parte concedente la restituzione in pristino, si intendono acquisiti a favore della parte concedente al termine della concessione, senza che la parte concessionaria possa pretendere contributo di miglioria o compenso alcuno, anche se autorizzata. Questo dicasi anche per eventuali opere murarie e nuovi, eventuali, impianti di miglior servizio dell'immobile.

In ogni caso di cessazione del presente rapporto contrattuale, ove il Concessionario non riconsegni l'immobile al Concedente nei termini pattuiti, questi potrà procedere allo sgombero coattivo in via amministrativa con addebito di spesa a carico del Concessionario.

#### ART. 3 – DIVIETO DI CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo il contratto di concessione.

Nel caso in cui il Concessionario venga incorporato in altro soggetto, nel caso di cessione e/o affitto di attività e/o di ramo di azienda e negli altri casi in cui il Concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, si applica, per analogia, il disposto di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### ART. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

Gli immobili non devono essere utilizzati come sede legale dell'Ente/ Associazione.

Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi:

- divieto di utilizzare l'immobile quale sede legale
   dell'Ente/Associazione/Cooperativa/ATS
- realizzare tutte le opere ed i lavori necessari a rendere idonei gli immobili alle attività da svolgere, secondo quanto indicato in sede di offerta;
- richiedere tutte le autorizzazioni e le certificazioni (impiantistiche, strutturali, ecc.) necessarie per l'esecuzione dei lavori e per l'espletamento delle attività ed ottemperare alle disposizioni di legge in materia, sostenendone i relativi oneri;
- denunciare la detenzione dell'immobile, con il conseguente pagamento di tutte le imposte a carico del conduttore;

- avviare l'attività relativa al progetto entro tre mesi dalla stipula del presente contratto fatta salva l'esecuzione di eventuali lavori di ristrutturazione/adeguamento della struttura che comunque devono anch'essi avere inizio entro il medesimo termine dalla stipula;
- utilizzare il bene oggetto dell'assegnazione per la realizzazione delle attività di progetto, aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente;
- rispettare le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- mantenere inalterata la destinazione del bene assegnato;
- di informare immediatamente il Concedente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato di possesso;
- sostenere interamente l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- pagare le spese ordinarie e straordinarie;
- comunicare alle società erogatrici dei servizi e all'Amministrazione concedente il subentro nelle utenze attive, facendosi carico delle relative spese e/o attivare quelle non presenti e ritenute necessarie allo svolgimento dell'attività da insediare, sempre a totale propria cura e spese;
- adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa;
- restituire, al termine della concessione, i beni nella loro integrità, salvo i

lavori effettuati ed il normale deperimento d'uso;

- di impegnarsi a dichiarare in forma di pubblicità dell'attività espletata nei locali della presente concessione che il locale è stato concesso dal Comune di San Vittore Olona ai sensi dell'art. 48 del Codice Antimafia;
- di comunicare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto il nominativo del referente cui il concedente indirizzerà tutte le comunicazioni relative alla gestione del progetto che si intende realizzare così come meglio definito al precedente art.1 nonché di comunicare i nominativi del personale impiegato all'interno dei locali per l'esecuzione del progetto, assunto secondo la normativa vigente, con l'indicazione del livello contrattuale, qualifica professionale e titolo di studio;
- inviare su richiesta del Concedente una relazione annuale dettagliata sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti, da trasmettere all'ufficio servizi sociali.
  E' proibito al Concessionario, senza preventivo consenso scritto del Concedente e senza aver prima conseguito le eventuali prescritte autorizzazioni o concessioni:
- far eseguire mutamenti nei locali e negli impianti in essi esistenti;
- tenervi in deposito qualsiasi quantità di liquidi infiammabili o materie comunque pericolose;
- esporre cartelli, insegne o scritte senza il preventivo permesso del Concedente e senza aver conseguito le eventuali autorizzazioni o concessioni prescritte.

Sono a carico del Concessionario:

a) l'apertura o il subentro nel contratto di utenza per la fornitura dell'energia elettrica e gas;

- b) l'adeguamento dell'impianto elettrico, qualora quello preesistente non risultasse funzionale all'attività svolta;
- c) l'eventuale ulteriore adeguamento degli spazi interni, con opere ausiliarie in relazione all'attività prevista dal progetto;
- d) La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile

# ART. 5 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE: REVOCA – DECADENZA E RISOLUZIONE

Oltre che per scadenza naturale, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento e recesso, quest'ultimo motivato e documentato con preavviso di almeno un anno.

Viene pronunciata la decadenza della concessione e risolto ipso iure il contratto, previa diffida a provvedere/adempiere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a) mutamento dell'uso pattuito per la struttura;
- b) mancata o difforme esecuzione del progetto assentito;
- c) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del Concedente;
- d) venire meno della soggettività giuridica in capo al soggetto concessionario;
- e) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione;
- f) avvio di una procedura concorsuale a carico del concessionario;
- g) grave inadempienza del Concessionario agli obblighi previsti dal presente contratto;
- h) mancato pagamento di fatture o di utenze o di spese condominiali.

La concessione in ogni caso sarà dichiarata decaduta, senza l'osservanza di

ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori del Concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che il Concessionario possa subire tentativi d'infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività.
- b) qualora il Concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 159/2011, la concessione.
- c) qualora il Concessionario ceda a terzi, anche parzialmente, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del Concedente, il contratto.
- d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Revocata la concessione o pronunciatane la decadenza, lo spazio dovrà essere rimesso nella piena disponibilità del Comune con le opere esistenti su di esso, senza obbligo di indennizzo alcuno, entro il termine stabilito dalla diffida.

Nel caso di inottemperanza dei termini e dei modi indicati precedentemente, il Concedente procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che potesse competere.

#### ART. 6 - MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE.

Fermo quanto già previsto, il Concedente ha facoltà di sostituirsi al Concessionario nell'esecuzione delle manutenzioni e in danno allo stesso, qualora questi non vi provveda tempestivamente.

Gli importi spesi dal concedente dovranno essere immediatamente rimborsati dal concessionario, a pena di risoluzione del presente contratto.

#### ART. 7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA O MIGLIORATIVA

Oltre agli interventi proposti in sede d'offerta, la manutenzione straordinaria degli immobili resterà a carico del Concessionario.

Fermo quanto già previsto, i miglioramenti e le addizioni eseguiti dal Concessionario nei locali oggetto del presente atto, anche se autorizzati dal Concedente, resteranno al termine del rapporto di proprietà di quest'ultimo, senza che esso sia tenuto a versare alcun compenso e ciò in deroga agli artt. 1576, 1577 (II comma), 1592 e 1593 del C.C., riservato in ogni caso al Concedente il diritto di pretendere la restituzione della cosa concessa nello stato di fatto in cui fu assegnata.

# ART. 8 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO – GARANZIE ED ASSICURAZIONI.

La parte concessionaria è costituita custode dei locali concessi, dei loro impianti ed attrezzature ed esonera la parte concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivarle da fatti dolosi e colposi di qualunque soggetto, compresi i Terzi. Esonera, altresì, la parte concedente da ogni responsabilità che possa derivarle da incendio e furto. La parte concessionaria è direttamente responsabile verso la parte concedente ed i Terzi per ogni e qualsivoglia danno, causato dall'esercizio dell'immobile concesso anche per spandimento/perdite d'acqua, fuga di gas, corto circuito, sempre che non siano causati da parte di impianti già soggetti alla manutenzione straordinaria di parte concedente, nonché da ogni abuso o trascuratezza. A tal fine in concessionario si impegna a effettuare sugli

impianti la manutenzione ordinaria periodica per il loro corretto funzionamento e a segnalare ogni anomalia che necessiti di intervento straordinario.

Il Concessionario ha stipulato contratto di assicurazione RCT/RCO n..... in data ...... con l'assicurazione ...... Agenzia di ..... con sede a ...... in via ...... a copertura dei seguenti danni eventualmente provocati nel corso del servizio:

- ai beni del Comune o di terzi che il medesimo ha dato in disponibilità al gestore;
- agli utenti del servizio e loro beni;

del contratto.

- a terzi che per qualsiasi motivo sono autorizzati a stazionare all'interno del complesso dei beni compresi i dipendenti del Comune.

(eventuale) Copia della quietanza di pagamento relativa all'annualità in corso è stata consegnata al momento delle sottoscrizione del presente contratto. Eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di garanzia restano a carico del

concessionario e non possono essere opposte al concedente.

 ha versato deposito cauzionale monetario presso la Civica Tesoreria mediante contanti/assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di San Vittore Olona ecc... escutibile a prima richiesta per l'importo di euro ......,00.

Il Concedente può richiedere al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

#### ART. 9 - MODALITA' DI UTILIZZO

Il Concessionario si obbliga a mantenere nei locali il massimo ordine e la più scrupolosa pulizia, impedendo con ogni accorgimento che i locali stessi emanino esalazioni sgradevoli o nocive.

Il Concessionario sarà tenuto, altresì, a mantenere in condizioni di pulizia e decoro, nonché prive da qualsiasi ingombro, le parti comuni quali passaggi, cortili, servizi igienici, eccetera.

Il Concessionario risponde di tutte le violazioni che dovessero essere contestate.

#### ART. 10 - PENALI.

L'Amministrazione Comunale si riserva di applicare una penale per inadempimento agli obblighi derivanti dalla presente convenzione nella misura di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi stessi, fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo di risarcire il maggior danno.

Gli importi dovuti a titolo di penale dovranno essere pagati entro trenta giorni dalla comunicazione della contestazione da parte del Concedente.

#### ART. 12 – INCARICATO DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per le attività realizzate nell'ambito del progetto il Concessionario assume la qualifica d'incaricato del trattamento dati personali ai sensi del Regolamento UE n. del Consiglio e del Parlamento Europeo.

In tale qualifica, essa potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento della gestione adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

Il personale impiegato dal Concessionario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali degli utenti deve essere effettuato unicamente per le finalità connesse alla realizzazione del progetto e secondo le modalità a ciò strettamente correlate.

#### ART. 13 SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la stipula del presente atto compresa la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

#### **ART. 14 – FORO COMPETENTE**

Ogni controversia non conciliata concernente ogni fase di svolgimento della concessione sarà devoluta al Giudice del Tribunale di Busto Arsizio

Letto, approvato e sottoscritto.

#### per IL COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

Il Capo Settore 1

A norma e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ. il Concessionario dichiara di avere preso completa visione e di approvare espressamente le seguenti clausole:

art. 3 "Divieto di cessione del bene e del contratto",

art. 4 "Obblighi del Concessionario",										
art. 5	"Cessazione	del	rapporto	contrattuale:	Revoca	_	decadenza	e		
risoluzi	one",									
art. 10 '	'Penali".									
p. Il Presidente/Legale Rappresentante										
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • •	•••••							